

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1744**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SILVESTRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2007**

---

Modifiche agli articoli 565, 572 e 586 del codice civile in  
materia di successione di altri parenti e di devoluzione  
dell’eredità allo Stato

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge propone di modificare gli articoli 565, 572 e 586 del codice civile al fine di introdurre vincoli più stringenti in materia di successione di altri parenti, nel caso di morte senza testamento, e modalità altrettanto rigorose nei casi di devoluzione dell'eredità allo Stato e ai comuni.

Nell'ambito delle successioni legittime, al titolo II del libro secondo del codice civile, in coerenza anche con la giurisprudenza costituzionale in materia, ad esempio, della tutela dei figli naturali nel regime successorio in ragione del principio di eguaglianza, appare fondamentale e coerente prevedere che la successione, in caso di premorienza degli eredi legittimi – coniuge, figli, fratelli e ascendenti (se mancano i figli) – non possa aver luogo tra i parenti cosiddetti legittimi, solo se unici eredi, oltre il terzo grado (zio nipote, figlio di fratello). Nella fattispecie in cui ciò non sia possibile, per assenza di eredi legittimi o naturali, si modifica al capo terzo l'articolo 586 in modo che sia resa esplicita la previsione che «in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune in cui il defunto aveva la residenza al momento della morte». Nella sostanza, si tratta di escludere i gradi di parentela che vanno dal quarto grado (1° cugino) al sesto grado (figlio del 2° cugino), che in molti casi non hanno avuto rapporti di frequentazione col *de cuius*.

Nel nostro ordinamento, dalla riforma del diritto di famiglia ad oggi, è sempre stato più evidente come la discrezionalità legisla-

tiva abbia dovuto riconoscere i propri limiti in relazione alla necessità, di cui all'articolo 3 della Costituzione, di riconoscere il principio di eguaglianza dei diritti tra eredi legittimi e naturali. E tuttavia non meno motivata appare la esigenza di incidere sul codice civile al fine di rendere più stringenti i criteri di inclusione nella linea ereditaria.

La reintroduzione della tassa di successione, con la legge finanziaria per il 2007, – legge 27 dicembre 2006, n. 296 – opportunamente privilegia le successioni in linea retta – ad esempio, fra coniugi, padre e figlio, nonno e nipote – attraverso la non applicazione della tassa sino al limite di un milione di euro e, nel contempo, la modulazione delle aliquote sul valore del patrimonio che eccede il valore delle franchigie, delinea un discrimine del tutto evidente fra coniugi e parenti in linea retta (aliquota del 4 per cento con franchigia di 100.000 euro), fratelli e sorelle (aliquota del 6 per cento, con franchigia di 100.000 euro per erede) e altri parenti fino al quarto grado (aliquota del 6 per cento) o altri soggetti – ad esempio il convivente (aliquota dell'8 per cento) per i quali non è prevista alcuna franchigia.

Il presente disegno di legge intende privilegiare una analoga impostazione, con la esplicita intenzione di evitare che la rivendicazione di diritti di successione si configuri in realtà come un abuso delle reali volontà del *de cuius* e, conseguentemente, in mancanza di altri successibili, di prevedere la devoluzione del bene immobile al comune di residenza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 565, le parole: «allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «al comune di residenza»;

b) all'articolo 572, secondo comma, la parola: «sesto» è sostituita dalla seguente: «terzo»;

c) l'articolo 586 è sostituito dal seguente:

«Art. 586. - (*Acquisto dei beni da parte del comune*). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune in cui il defunto aveva la residenza al momento della morte. Nel caso di residenza all'estero, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Il comune e lo Stato non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati»;

d) nella rubrica del capo III del titolo II del libro secondo, le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di residenza».

